



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Roma, .....

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

SEGRETERIA TECNICA

Alle Direzioni Marittime (CCAP)  
TUTTE  
Capitanerie di porto  
TUTTE  
Uffici Circondariali Marittimi  
TUTTI (p.p. Uffici dipendenti)

Per il tramite e p.c. Centrale Operativa  
Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
SEDE

DG PEMAC

Prot. Uscita del 24/08/2011

Numero: **0024139**

Classifica:

A Tutte le Associazioni di Categoria



OGGETTO: Campagna di pesca del tonno rosso 2011. – Decreto Ministeriale 23 giugno 2011.

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trasmette, in allegato, copia del decreto in oggetto.

Le autorità in indirizzo, sono pregate di provvedere, entro la data odierna, all'affissione all'albo del citato provvedimento.

Si resta in attesa di ricevere riscontro, anche via e-mail ([v.giovanone@politicheagricole.gov.it](mailto:v.giovanone@politicheagricole.gov.it) – [f.conte@politicheagricole.gov.it](mailto:f.conte@politicheagricole.gov.it) – [a.lanza@politicheagricole.gov.it](mailto:a.lanza@politicheagricole.gov.it)), dell'avvenuta affissione.

Le associazioni sono a loro volta, pregate, di darne massima diffusione al ceto peschereccio interessato.

Francesco Saverio Abate  
Direttore Generale



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

VISTA la raccomandazione n. 10-04 adottata dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT) nel meeting annuale del 2010, che ha stabilito nuovi obblighi in materia di diminuzione della capacità di pesca, determinando, tra l'altro, un'ulteriore riduzione del contingente di cattura e provvedendo alla ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) tra le parti contraenti;

VISTO il paragrafo 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 26 novembre 2010, con il quale questa Amministrazione si è riservata la facoltà di limitare le quote individuali di cattura qualora ciò si renda necessario per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e delle raccomandazioni dell'ICCAT;

VISTO il regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/1 del 27 gennaio 2011 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2011, dalla predetta raccomandazione n. 10-04, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate;

VISTO il piano annuale di pesca del tonno rosso, redatto, per la campagna 2011, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea in data 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto ministeriale 1 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.105 del 7 maggio 2011, con il quale questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione, tra i diversi sistemi di pesca, della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011, assegnando 1.358,11 tonnellate al sistema "circuizione (PS)", 222,80 tonnellate al sistema "palangaro (LL)", 140,00 tonnellate al sistema "tonnara fissa (TRAP)", 50,00 tonnellate al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)" e 17,00 tonnellate come contingente non diviso (UNCL);

VISTO il decreto n. 20096 del 23 maggio 2011, con il quale questa Amministrazione, avendo accertato, sulla base dei dati riportati sulle dichiarazioni di cattura e sui giornali di bordo



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

(logbook), il raggiungimento del contingente di cattura come assegnato al sistema "palangaro (LL)" dal predetto decreto ministeriale 1 marzo 2011, ha disposto la chiusura della campagna di pesca per le unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il citato sistema a decorrere dall'affissione del suddetto decreto nell'Albo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il decreto ministeriale dell'8 giugno 2011, con il quale questa Amministrazione ha provveduto alla modifica della ripartizione, tra i diversi sistemi di pesca, della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011, assegnando 1.169,224 tonnellate al sistema "circuizione (PS)", 10,00 tonnellate al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)" e 83,00 tonnellate come contingente non diviso (UNCL);

CONSIDERATO che al termine della campagna di pesca del tonno rosso con sistema circuizione (PS), sulla base dei dati riportati sulle dichiarazioni di sbarco e sui giornali di bordo (logbook), questa Amministrazione ha accertato che il livello delle catture con tale sistema ha raggiunto le 753,02 tonnellate, e pertanto la quota non catturata dalle unità autorizzate con tale sistema è pari a 416,20 tonnellate;

RITENUTO necessario utilizzare parte di tale quota per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) al fine di riportare la stessa ai valori assegnati con il citato decreto ministeriale del 1 marzo 2011 (da 10,00 a 50,00 tonnellate);

RITENUTO, altresì, opportuno aumentare il contingente della quota non divisa (UNCL) per garantire la necessaria copertura per le catture accessorie e per quelle illecite (da 83,00 a 110,00 tonnellate);

RITENUTO di dover ripartire la quota disponibile pari a 349,21 tonnellate alle unità abilitate con sistema a circuizione che non hanno ancora utilizzato la quota assegnata con il sopraindicato decreto ministeriale del 8 giugno 2011;

DECRETA

Articolo 1

1. I contingenti assegnati, per la campagna di pesca 2011, dal paragrafo 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 giugno 2011, in premessa citato, al sistema "circuizione (PS)", al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", nonché come quota non divisa (UNCL), sono così modificati:

<u>SISTEMA</u>	<u>Tonnellate</u>
Circuizione (PS)	753,02
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	50,00
Quota non divisa (UNCL)	110,00



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

2. La quota complessiva di 349,21, già assegnata ad imbarcazioni del sistema “circuizione (PS)” e non utilizzata, è ripartita, per la campagna di pesca 2011, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema “circuizione (PS)” che non hanno ancora utilizzata la stessa, secondo il seguente riparto:

Nome	Numero UE	Matricola	Quota (Tonnellate)
ANGELO CATANIA	ITA000024580	00PE00130M	76,63
FULVIA	ITA000013807	00SA00065M	54,07
GIUSEPPE PADRE SECONDO	ITA000025551	00PC00622M	51,05
MADONNA DI FATIMA	ITA000013581	00SA00064M	37,25
MARIA GRAZIA	ITA000026549	00NA02104M	54,84
MICHELANGELO	ITA000026364	00CT00255M	75,37

3. Le unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema “circuizione (PS)” di cui al comma 2 del presente articolo possono utilizzare nell’anno in corso la predetta quota mediante intese con imprese di pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso con i sistemi palangaro o tonnara fissa nel rispetto dei periodi di divieto della pesca per sistema e di ogni altra disposizione della normativa comunitaria e nazionale, dandone previa comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
4. Al fine di consentire di adeguare il piano annuale di cui al Reg. CE n.302/2009, le predette comunicazioni devono pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura entro il 15 luglio p.v, specificando le modalità di impiego delle quote assegnate con il presente decreto;
5. Il Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura adotta i successivi provvedimenti necessari per consentire l’esercizio dell’attività di pesca del tonno rosso.

Considerata l’urgenza, il presente decreto entra in vigore dalla data di affissione all’Albo delle Capitanerie di Porto e degli Uffici dipendenti.

Roma, li

24 GIU 2011

IL MINISTRO